Città di Gonzaga

COMUNE DI GONZAGA

Provincia di Mantova

Regolamento per la salvaguardia e lo sviluppo sostenibile del paesaggio rurale



QUADRO NORMATIVO DEL PAESAGGIO RURALE

Sommario

Premessa generale 3
Art. 1 – Definizioni 6
Art. 2 – Ambito di applicazione e prescrizioni specifiche 6
Art. 3 – Disposizioni generali 7
Art. 4 – Definizione delle Classi dimensionali 8
Art. 5 – Distanze per nuove costruzioni di strutture di allevamento e stoccaggio 9
Art. 6 – Mitigazione ambientale 9
Art. 7 – Caratteristiche edilizie delle strutture di allevamento e gestione dei reflui 11
Art. 8 – Aree a rilevanza ambientale 11
Art. 9 – Salvaguardia e gestione del bosco 12
Art. 10 – Salvaguardia e gestione delle macchie, fasce boscate e delle siepi campestri 12
Art. 11 – Prescrizioni specifiche per le aree di rilevanza ambientale 13
Art. 12 – Disciplina sanzionatoria 13
Art. 13 – Efficacia del Regolamento 14
Allegati 15
Allegato A – Ambiti AGRI e TUC (vedasi tavola allegata 176_25_QP_ALL_A) 15
Allegato B – Distanze (vedasi tavola allegata 176_25_QP_ALL_B) 15
Allegato C – Schemi di piantagione per fasce di mitigazione 16
Allegato D – Buone pratiche per la gestione del verde agroforestale 17
Tagli di diradamento selettivo 17
Gestione forestale ordinaria delle siepi campestri 18
Allegato E – Specie da utilizzare per la realizzazione delle fasce di mitigazione e compensazione 19
Allegato F – Contenuti del Piano di Sviluppo Aziendale 22
Allegato G – Contenuti Progetto di mitigazione 25

PREMESSA GENERALE

L'atto regolamentare (Regolamento), destinato ad esercitare piena precettività in via interinale, sino al momento della ricezione di proposizioni normativo-pianificatorie, sino al momento della ricezione di proposizioni normativo-pianificatorie di omologo contenuto nel Piano delle Regole, assolve la funzione di stabilire regole tese alla mitigazione delle esternalità diffuse innegabilmente generabili dalle attività di allevamento intensivo ulteriormente dislocabili sul territorio (anche per trasferimento o riconversione tipologica) o di quelle già presenti e suscettibili di significativo ampliamento. Ciò senza disattendere la vocazione del territorio quale luogo elettivo di una agricoltura di qualità e pienamente sostenibile.

Il Regolamento non incide dunque sulla prosecuzione delle attività in essere, non assume alcuna finalità "espulsiva[1]" e costituisce strumento di disciplina territoriale degli insediamenti, complementare e integrativo rispetto al Piano di Governo del Territorio, senza tuttavia, si ribadisce, alcuna espressione di comandi regolatori aventi ad oggetto in via diretta l'attività agronomica di allevamento. in altri termini, il Regolamento disciplina profili attinenti alla trasformazione del territorio e non già l'attività economica in quanto tale, non travalicando i confini della materia "governo del territorio" (art. 117, III comma, Cost.) esprime, secondo un principio di maggior tutela, regole e tutela dell'igiene, sul calco dell'art. 216 del R.D. 24 luglio 1934 n. 1265).

Il Regolamento, in carenza di specifiche regole settoriali, rispondendo a una domanda di qualità-salubrità territoriale diffusa, si prefigge segnatamente di garantire una concreta elevazione della qualità percepibile del paesaggio rurale (ossia dell'areale che contorna l'abitato), assunto alla stregua di un valore identitario oggetto di rispecchiamento comunitario e, per tale ragione, necessitante – anche alla luce della Convenzione Europea del Paesaggio – di misure tese al recupero di accettabili condizioni di compatibilizzazione tra attività agricole intensive e salvaguardia dei valori formali ancora distintamente riconoscibili (almeno a tratti). Un tale risultato è perseguibile non già unicamente mediante regole di tutela presclusiva, tese – in logica di azzonamento – ad impedire nuovi insediamenti (che il Regolamento riserva ad ambiti circoscritti e che saranno assorbite nel Piano delle Regole), ma anche mediante formulazione di una articolata disciplina circa le caratteristiche tipologiche degli insediamenti. Ciò senza alcuna invasione di competenze riservate ad altri livelli di amministrazione ovvero riconducibili a materie diverse dal governo del territorio e dalla tutela del paesaggio e dell'ambiente (art. 9 Cost.).

Il Regolamento esprime indicazioni tese alla contestualizzazione, in un territorio in cui coesistono – in uno spazio ridotto – un tessuto urbano denso e il fattore perturbativo diffuso rappresentato dagli innumerevoli allevamenti intensivi, dell'aggiornato paradigma One Health[2], con la finalità di un possibile

[1] TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 4 settembre 2001, n. 767 "La pianificazione urbanistica è caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità in quanto il comune è chiamato a compiere le sue scelte in vista del migliore assetto da attribuire al proprio territorio. Tali scelte, però, debbono pur sempre garantire una imparziale ponderazione degli interessi coinvolti, dovendo l'amministrazione valutare attentamente se l'astratto miglioramento della situazione urbanistica non contrasti invece con rilevanti sacrifici di interessi anche privati. In questo quadro la strumentazione urbanistica non può costituire una misura espulsiva per gli insediamenti produttivi esistenti neanche in via indiretta; infatti, l'ampia discrezionalità concessa in materia alla p.a. trova un limite nel dovere di non gravare gli insediamenti in atto specie quelli produttivi, con vincoli tali da rendere difficoltosa, se non impossibile nel tempo, la relativa attività".

2 T. BONETTI, Urban Health: una nuova sfida per le autonomie territoriali?, in Diritto Amministrativo e Società civile. Garanzie dei diritti e qualità dei servizi. Muovendo dalle opere di Fabio A. Roversi Monaco, Bologna, 2019, II, 607; G. STRAZZA, Città, benessere e salute: le implicazioni giuridiche, in www.federalismi.it; R. D'ONOFRIO, E. TRUSIANI, Città, salute e benessere. Nuovi percorsi per l'urbanistica, Roma, 2017; One Health: la tutela della salute oltre i confini nazionali e disciplinari. Per un approccio olistico alla salute umana, animale e ambientale, a cura di F. Aperio Bella, Napoli, 2022; M. DELLA MALVA, One Health, in Esplorazioni di diritto dell'ambiente, a cura di S. Valaguzza, Napoli, 2024, 187; One Health. Dal paradigma alle implicazioni giuridiche, a cura di L. Violini, Torino, 2023; G. RAGONE, One Health e

bilanciamento tra interessi diversi[3] (e potenzialmente conflittuali), cercando di evitare tensioni e conflitti, tramite previsioni localizzative (norme di azzonamento della rete agro-naturale), criteri di insediamento (distanze, standard e requisiti tipologico-prestazionali dei manufatti insediabili), misure di tutela e valorizzazione delle componenti ambientali e morfologiche (fasce boscate e altri elementi connotativi del paesaggio agricolo originario, altrimenti esposto a immanente rischio di banalizzazione-uniformazione)[4].

Il Regolamento richiama il concetto di Migliori Tecniche Disponibili (già ordinariamente applicabile nei procedimenti di autorizzazione ambientale) al fine di sollecitare gli operatori impegnati nella progettazione di interventi di notevole impatto in direzione della ricerca di soluzioni efficienti di contenimento e mitigazione degli impatti generabili dagli insediamenti. Soluzioni la cui emersione può essere favorita dalla strutturazione di un dialogo con l'Amministrazione (con le strutture tecniche, con la Commissione paesaggio, etc.), improntato propositivamente al principio di collaborazione (art. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241)[5] e auspicabilmente destinate a trovare cornice condivisa in accordi territoriali.

Nel rispetto del principio di proporzionalità[6], la disciplina sulle distanze e quella sulla mitigazione ambientale sono graduate in ragione dell'attitudine generativa di esternalità delle diverse tipologie di insediamenti (secondo modello di classificazione degli impatti che esprime un descrittore sintetico dei fattori di pressione sulle matrici ambientali, delle diffusività di polveri, odori, rumori, della intervisibilità da spazi pubblici, etc.). Un valore classificatorio, comunque, sempre suscettibile di una ulteriore conclusiva valutazione in concreto alla luce delle condizioni sito-specifiche del particolare contesto di insediamento, entro la dialettica procedurale a cui si è fatto cenno.

Anche le previsioni circa la necessità di analisi e valutazione previsionali demandate ai proponenti (progetto di mitigazione, progetto di insediamento ecologico paesaggistico) sono particolarmente attente ad evitare l'insorgere di ingiustificati e non proporzionati compliance cost.

Costituzione italiana, tra spinte ecocentriche e nuove prospettive di tutela della salute umana, ambientale e animale, in Corti supreme e salute, vol. 3, 2022, 810.

[3] *C. cost. 85/2024*

«tutti i singoli interventi di trasformazione devono rinvenire la loro base in un presupposto atto di pianificazione (limitato dagli standard urbanistici di cui allo stesso d.m. n. 1444 del 1968, agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8) e devono rispettarne le prescrizioni. Solo attraverso una visione integrata di una determinata porzione di territorio, sufficientemente ampia da poter allocare su di esso tutte le funzioni che per loro natura richiedono di trovarvi posto, è possibile garantirne un ordinato sviluppo» TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 3 ottobre 2025, n. 3057 "L'urbanistica e il correlativo esercizio del potere di pianificazione non possono essere intesi solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo e armonico del medesimo. Uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli - non in astratto, bensì in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi -, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico - sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione "de futuro" sulla propria stessa essenza, svolta - per autorappresentazione e autodeterminazione - dalla comunità medesima, attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio. Sino al punto di ritenere legittima la scelta pianificatoria della c.d. "opzione zero" a seguito della quale lo strumento urbanistico non consente più, de futuro, l'ulteriore consumo di suolo".

[4] *M. BROCCA, Paesaggio e agricoltura a confronto. Riflessioni sulla categoria del «paesaggio agrario», in Riv. giur. edil., 2016, II, 3. 5 E. BOSCOLO, Un catalogo di principi (operanti) per l'urbanistica contemporanea, in Riv. giur. edil., 2024, 85.*

[5] *E. BOSCOLO, Un catalogo di principi (operanti) per l'urbanistica contemporanea, in Riv. giur. edil., 2024, 85.*

[6] *A. SAU, La proporzionalità nei sistemi amministrativi complessi. Il caso del governo del territorio, Milano, 2017.*

L'identificazione delle aree a preponderante rilevanza ambientale costituisce l'esito di un acclaramento oggettivante circa le caratteristiche intrinseche di tali contesti, che si interpongono entro la trama degli insediamenti antropici a formare reti e continuità con primaria ed essenziale funzione ecologica. Si tratta di acclaramenti e ponderazioni che potranno subire aggiornamenti in occasione della futura valutazione ambientale strategica in occasione della sussunzione entro il Piano delle Regole e alla cui miglior definizione (anche in punto di strategie di conservazione ed efficientamento) potranno concorrere anche le parti private coinvolte.

Tali elementi, suscettibili di generare servizi ecosistemici, sostenere la biodiversità ed esercitare una fondamentale funzione di mitigazione e naturale compensazione delle perturbazioni generate dall'attività di allevamento, entro una gerarchizzazione tesa a riflettere direttamente l'ordine costituzionale, sono assunti quali risorse scarse e beni comuni particolarmente vulnerabili: dunque meritevoli della rigorosa tutela prevista dal Regolamento.

Da ultimo, va rimarcato che, anche in fase di prima attuazione, il Regolamento sarà suscettibile di correttivi, in quanto strumento adattivo e quindi rivedibile, anche su sollecitazione dei destinatari diretti dei comandi regolatori e del pubblico, sempre in una prospettiva di massima sostenibilità ambientale, di innalzamento dei livelli di qualità e distintività del paesaggio rurale, a salvaguardia del benessere e dello sviluppo comunitari. Interessi la cui cura compete in prima istanza al Comune, quale ente esponenziale della Comunità.

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- **Nuovo allevamento**: insediamento zootecnico agricolo produttivo realizzato ex-novo. Ai fini del presente regolamento si considera nuovo allevamento sia un nuovo edificio sia l'apertura di un nuovo codice stalla (o sottocodice);
- **Ampliamento**: intervento di modifica di allevamento preesistente che determina un aumento del numero di capi allevabili e dei quintali di peso vivo allevabile;
- **Adeguamento tecnologico**: intervento di adeguamento degli insediamenti zootecnici esistenti che non comporta aumento della consistenza di allevamento, atto a migliorare l'impatto ambientale generato dai medesimi allevamenti con l'adozione di soluzioni considerate MTD o ad esse assimilabili. In tale fattispecie ricadono altresì gli interventi di adeguamento alle norme sul benessere animale come da normativa, che possono comportare anche un aumento della superficie di allevamento. L'insediamento mantiene la qualifica di allevamento esistente;
- **Riconversione**: intervento che comporta il cambio di utilizzazione di insediamenti zootecnici esistenti, con passaggio ad una diversa tipologia di allevamento. Gli interventi di riconversione richiedono una verifica ex-novo al fine di un corretto inserimento nel territorio; pertanto, sono equiparati ai nuovi allevamenti qualora l'intervento comporti il passaggio ad una classe dimensionale superiore;
- **Trasferimento**: Intervento che comporta lo spostamento permanente dell'insediamento zootecnico esistente da un sito di allevamento mantenendo le stesse potenzialità o riconvertito ad altre specie;
- **Vasca o concimaia coperta o chiusa**: Tutte le strutture agricole-produttive destinate al deposito temporaneo degli effluenti zootecnici o dei materiali ad essi assimilati, comprese quelle finalizzate al trattamento termico e/o meccanico dei liquami, che risultano caratterizzate in forma "stabile" da manufatti e/o apprestamenti di copertura o chiusura di qualsiasi genere o tecnologia in grado di assicurare efficacemente, per tutta la durata del periodo di stoccaggio, l'assenza di infiltrazione e/o di contatto delle acque meteoriche con gli effluenti zootecnici. Tali strutture devono altresì concorrere alla limitazione della diffusione di odori;
- **Peso vivo medio aziendale**: ai fini del presente regolamento il peso vivo medio da utilizzare per il calcolo delle distanze è calcolato moltiplicando il numero di animali massimo allevabile indicato da ATS per ogni codice stalla e il peso vivo medio definito nell'Allegato 1 – Tabella 1 della D.g.r. 30 aprile 2025 - n. XII/4284 "*Aggiornamento del programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE – 2024-2027*" e s.m.ii. oltre ai relativi aggiornamenti quadriennali.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

1. Per quanto concerne le aree agricole, il territorio comunale di Gonzaga viene suddiviso in aree, denominate AGRI, ovvero:
 a. **AGRI 1** - area agricola di interesse strategico: comprende le aree vocate e finalizzate alla produzione agricola e zootecnica;
 b. **AGRI 2** - area agricola d'interazione: comprende le aree agricole che interfacciandosi con il consolidato urbano interagiscono con lo stesso;

 c. **AGRI 3** - area agricola strategica di valenza paesaggistica: comprende le aree agricole strategiche che concorrono alla formazione del paesaggio agrario o che rientrano nei corridoi ecologici di primo e secondo livello quando non diversamente tutelati.

2. Le presenti norme si applicano:
 a. Ai nuovi allevamenti;
 b. Agli ampliamenti, alle riconversioni, ai trasferimenti e agli adeguamenti tecnologici degli allevamenti preesistenti;
 c. Agli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e biomasse.
 d. Alle trasformazioni d'uso del suolo nelle aree AGRI.
3. La presente normativa non si applica, tranne per ciò che concerne le misure di mitigazione e compensazione, a:
 a. Alla costruzione di edifici funzionali ad allevamenti esistenti, diversi da quelli destinati alla stabulazione degli animali;
 b. Agli interventi di adeguamento tecnologico e riconversione di allevamenti esistenti che non comportano il passaggio ad una classe dimensionale;
 c. Alla realizzazione di strutture coperte e chiuse per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti.
 d. Alla realizzazione di strutture per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di nuova realizzazione che devono comunque sottostare a quanto previsto dalla deliberazione n. XIII/ 4843 del 28/07/2025 – "*MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA: AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI EURO 5 DIESEL, ALLE COMBUSTIONI ALL'APERTO E ALLA COPERTURA DEGLI STOCCAGGI DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO - MODIFICHE ALLA D.G.R. N. 2634 DEL 24/06/2024*", e s.m.ii.
4. **Gli allevamenti zootecnici non sono insediabili nelle aree AGRI 2** e quelli eventualmente esistenti non possono essere ampliati se non per interventi che dimostrano e sono strettamente necessari al miglioramento del benessere animale.
5. **Gli allevamenti zootecnici non sono comunque insediabili**:
 - Nelle aree agricole ricomprese nel perimetro o nelle fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi del d lgs 42/2004;
 - Nei corridoi ecologici della REC;
 - A meno di 100 metri dai canali demaniali e consortili, dagli specchi d'acqua di cave cessate e dagli allevamenti ittici (onde evitare potenziali contaminazioni delle risorse idriche).

ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La realizzazione degli interventi di ampliamento e nuova realizzazione di allevamenti, al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli stessi, dovrà essere svolta secondo le modalità di seguito elencate:
 a. Nella realizzazione di nuovi allevamenti nonché gli interventi di riconversione e trasferimento, devono, di norma, essere adottate scelte progettuali e soluzioni tecniche orientate alle **migliori tecniche disponibili**[7]**, ove applicabili,** definite per la realizzazione di strutture di allevamento e stoccaggio, considerate a basso impatto ambientale, specificatamente dirette al contenimento delle emissioni riferite ai principali aspetti di

[7] Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

allevamento: tipologie di stabulazione e di rimozione delle deiezioni, sistemi di stoccaggio degli effluenti e trattamento degli effluenti;

b. Nel caso di ampliamento di allevamenti preesistenti devono, di norma, essere adottate in tutto il complesso zootecnico, nuovo e preesistente, scelte progettuali e soluzioni tecniche orientate alle **migliori tecniche disponibili, ove applicabili,** definite per la realizzazione di strutture di allevamento e stoccaggio considerate a basso impatto ambientale (per quanto attiene le tipologie di stabulazione, rimozione delle deiezioni, sistemi di stoccaggio e trattamento degli effluenti).
Nel caso di ampliamento dell'esistente si specifica che le MTD dovranno essere applicate anche alle strutture esistenti solo nel caso in cui le stesse siano oggetto di intervento.

ART. 4 – DEFINIZIONE DELLE CLASSI DIMENSIONALI

Al fine di correlare la determinazione delle distanze reciproche al concetto di pressione ambientale, vengono preliminarmente definite tre classi dimensionali (in termini di carico zootecnico) che tengono conto della specie allevata e al tipo di produzione ottenuta (tabella 1).

Si specifica che per la determinazione della classe dimensionale di cui alla tabella 1 dovranno essere presi in considerazione tutti i codici stalla attivi sul territorio di Gonzaga collegati alla stessa p.iva, anche se situati in unità produttive diverse.

Tabella 1 - Suddivisione in classi dimensionali degli allevamenti zootecnici in funzione delle dimensioni.

Classe	Allevamento	Peso vivo medio aziendale inferiore a
1	Bovini	120 t
	Suini	90 t
	Ovicaprini	90 t
	Equini	90 t
	Avicoli	30 t
	Conigli	20 t
	Altri	20 t
Classe	**Allevamento**	**Peso vivo medio**
2	Bovini	Da 120 a 360 t
	Suini	Da 90 a 120 t
	Ovicaprini	Da 90 a 360 t
	Equini	Da 90 a 360 t
	Avicoli	Da 30 a 120 t
	Conigli	Da 20 a 80 t
	Altri	Da 20 a 80 t
Classe	**Allevamento**	**Peso vivo medio superiore a**
3	Bovini	360 t
	Suini	120 t
	Ovicaprini	360 t
	Equini	360 t
	Avicoli	120 t
	Conigli	80 t
	Altri	80 t

ART. 5 – DISTANZE PER NUOVE COSTRUZIONI DI STRUTTURE DI ALLEVAMENTO E STOCCAGGIO

1. La costruzione di nuove strutture di allevamento e stoccaggio dei reflui zootecnici è consentito esclusivamente nelle aree AGRI1 e AGRI3 e con le procedure previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento.
2. Il presente articolo si applica alla realizzazione di nuove costruzioni di strutture di allevamento e stoccaggio, agli ampliamenti e ai trasferimenti così come definiti nell'art. 1.
3. Le strutture di allevamento e stoccaggio di cui al comma 2 dovranno essere ubicate a distanza conforme al Regolamento di Igiene.
4. Per quanto non specificatamente riportato nel presente regolamento si rimanda alle norme sovraordinate e, specificatamente, alla L.R. 12/2005 e s.m.i.
5. Si rimanda all'**Allegato B – Ambiti AGRI, TUC e Aziende agricole e Fasce di rispetto**, che costituisce tavola di supporto a carattere indicativo e non prescrittivo. Le fasce di rispetto in esso rappresentate corrispondono ai valori più elevati previsti dal presente Regolamento e sono riportate esclusivamente a fini di segnalazione preventiva ("alert") per i tecnici e i professionisti coinvolti, ferma restando l'applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 6 – MITIGAZIONE AMBIENTALE

1. Ai fini del presente regolamento e della valutazione degli effetti provocati dalle modificazioni d'uso del suolo nelle aree agricole (AGRI), si definisce "**mitigazione"**: misure atte alla riduzione degli impatti residui in sito da attuare in fase di progettazione. Le mitigazioni hanno ad oggetto i manufatti edilizi e la relativa pertinenza e riguardano sia gli aspetti quantitativi che qualitativi. Gli aspetti quantitativi sono riferiti al dimensionamento delle singole previsioni; gli aspetti qualitativi sono riferiti alle caratteristiche morfologiche, tipologiche, compositive e costruttive dei manufatti edilizi e della pertinenza. Le misure di mitigazione a verde integrano il sistema della rete verde e della rete ecologica di connessione tra ambiente urbano e lo spazio rurale. Per la realizzazione di opere di mitigazione viene riportato un abaco specifico per varie tipologie (Allegato C).
2. Gli interventi relativi al presente comma dovranno essere **progettati e realizzati a mitigazione dell'impatto visivo delle strutture di stoccaggio e allevamento nonché degli impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER)[8] e dovranno avere l'obiettivo di:**
 - **Mitigare a livello paesaggistico le strutture di nuova realizzazione;**
 - **Diminuire gli effetti derivanti da polveri, odori e rumori, tenendo conto delle condizioni sito specifiche del luogo di insediamento.**
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si definisce:
 - **Progetto di mitigazione**: progetto di inserimento paesaggistico delle mitigazioni comprensivo di relazione ecologico-paesaggistica e schemi di impianto, nonché la dimostrazione dell'applicazione delle MTD, ove applicabili, relative ai fabbricati di allevamento;

[8] *DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 - (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio).*

- **Progetto di inserimento ecologico-paesaggistico**: progetto di inserimento paesaggistico delle mitigazioni e di potenziamento degli elementi della rete verde ed ecologica all'interno dei fondi gestiti dall'azienda nonché dimostrazione dell'applicazione delle MTD, ove applicabili, relative ai fabbricati di allevamento. Tali interventi dovranno prevedere prioritariamente:
 - La riqualificazione delle rogge, dei canali irrigui e/o di scolo e piccole opere di sistemazione idraulica mediante opere di ingegneria naturalistica;
 - La rinaturalizzazione manutenzione straordinaria e riqualificazione di zone umide;
 - La realizzazione e potenziamento di sistemi verdi quali siepi, filari, fasce tampone boscate o boschi.

4. Per la nuova realizzazione, l'ampliamento o il trasferimento di strutture di allevamento e stoccaggio, a corredo della richiesta del titolo abilitativo dovranno essere presentati i seguenti allegati, definiti a seconda delle classi dimensionali di cui all'art. 4 e della tipologia di zona AGRI interessata:

Classe dimensionale (art. 4)	Zona AGRI 1	Zona AGRI 3
1	Progetto di mitigazione	Progetto di mitigazione
2	Progetto di mitigazione	Progetto di inserimento ecologico - paesaggistico
3	Progetto di inserimento ecologico - paesaggistico	Progetto di inserimento ecologico - paesaggistico

5. I progetti di cui al comma precedente dovranno disporre dei contenuti minimi di cui all'**Allegato G.**
6. Gli interventi in cui si rende necessario il "**Progetto di inserimento ecologico-paesaggistico**" ai sensi del precedente comma 4 dovranno prevedere due o più soluzioni progettuali alternative tra loro. Tali soluzioni devono differenziarsi per strategie di mitigazione, disposizione planimetrica o specie utilizzate, al fine di offrire diverse opzioni di inserimento nel contesto rurale.
7. Gli interventi relativi alla costruzione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili, di qualsiasi dimensione e tipologia sono tenuti alla realizzazione del "Progetto di inserimento ecologico – paesaggistico" così come definito al comma 3 e seguenti;
8. L'iter istruttorio di cui al comma 7 segue le tempistiche dettate dal D.Lgs 190/2024 e s.m.ii.;
9. Per i casi di cui al comma 6, l'Ufficio Tecnico comunale avvia una fase di dialogo tecnico finalizzata alla **valutazione della compatibilità delle proposte con il sistema della rete verde e della rete ecologica**. Tale procedura segue i seguenti criteri:
 - **Iter istruttorio**: entro 30 giorni dalla presentazione l'Ufficio Tecnico effettua una prima analisi delle alternative. Qualora nessuna delle soluzioni sia ritenuta pienamente soddisfacente l'Ufficio Tecnico potrà chiedere modifiche e/o integrazioni;
 - **Conclusione del dialogo**: il procedimento di dialogo tecnico deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni, con l'individuazione della soluzione progettuale definitiva che l'istante sarà tenuto a sviluppare.
10. La scelta della soluzione definitiva operata dall'Ufficio Tecnico è vincolante e costituisce la base per la successiva convenzione di cui al comma 9.
11. I progetti di cui al comma 3 dovranno essere oggetto di specifica convenzione da sottoscrivere prima del rilascio del titolo edilizio.
12. Il progetto di inserimento ecologico-paesaggistico, qualora l'azienda non disponesse di superficie agricola in territorio di Gonzaga dovrà essere compreso nella convenzione di cui al comma 9 e realizzato in aree pubbliche.
13. I progetti di cui al comma 3 dovranno essere redatti e firmati da professionista abilitato.

14. Tutti gli interventi previsti in mitigazione dovranno essere mantenuti per almeno 10 anni dalla data di realizzazione. A garanzia del corretto attecchimento dei sistemi verdi di mitigazione e compensazione il Comune dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria almeno pari all'importo delle opere di mitigazione e compensazione.
15. Gli interventi di mitigazione ambientale potranno concorrere alla realizzazione di opere destinate ad assicurare il rispetto del principio di invarianza idraulica, ai sensi della normativa vigente. Tali opere devono essere integrate, in modo organico e vincolante, nel progetto di mitigazione.
16. Per la progettazione e realizzazione degli interventi mitigativi potranno essere utilizzati gli schemi riportati nell'**Allegato C**.
17. Le fasce di mitigazione dovranno essere mantenute per tutta la permanenza dell'allevamento stesso seguendo le linee guida di cui all'**Allegato D**.

ART. 7 – CARATTERISTICHE EDILIZIE DELLE STRUTTURE DI ALLEVAMENTO E GESTIONE DEI REFLUI

1. I ricoveri destinati alle attività zootecniche e i relativi stoccaggi devono essere progettati e costruiti in modo da rispettare quanto previsto dal D.M. 7 aprile 2006 (Direttiva Nitrati) e s.m.i.i., D.g.r. 30 aprile 2025 - n. XII/4284 "Aggiornamento del programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE – 2024-2027" e s.m.ii. oltre ai relativi aggiornamenti e dal D.Lgs. 146/2001 e s.m.i.i., relativo alla protezione degli animali negli allevamenti.
2. Le strutture adibite ad attività zootecniche devono avere pavimentazione impermeabile e dotata di idonei scoli per condurre i fluidi di risulta in vasche di stoccaggio.
3. Le lettiere permanenti e i paddock esterni devono essere dotati di opportuno cordolo/muretto di contenimento al fine di evitare spandimenti dei colaticci verso l'esterno, e dotati di opportuna canalizzazione/tubazione per convogliare gli stessi verso un serbatoio di raccolta o verso strutture di stoccaggio.
4. Alla richiesta delle autorizzazioni per nuova edificazione dovrà essere allegato un Piano di Sviluppo Aziendale redatto secondo quanto riportato nell'**Allegato F** a firma di un dottore agronomo e forestale, perito agrario, agrotecnico abilitato.
5. Per quanto riguarda la copertura delle strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, nuovi ed esistenti, si rimanda integralmente a quanto disposto con DGR n. 2634 del 24/06/2024 "*Disposizioni per copertura stoccaggi e tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabili in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto*" e s.m.i.i..

ART. 8 – AREE A RILEVANZA AMBIENTALE

Ai fini degli articoli si intendono **aree a rilevanza ambientale** quelle indicate nella relativa cartografia allegata, e consistenti in:

- Aree AGRI 3 - area agricola strategica di valenza paesaggistica;
- I corridoi ecologici;
- Aree di riqualificazione ecologica.

ART. 9 – SALVAGUARDIA E GESTIONE DEL BOSCO

1. Per la definizione di bosco si considera quanto disposto dalla L.R. 31/2008 nonché le modalità di gestione in essa contenute.
2. La presenza di boschi ai sensi della citata normativa genera automaticamente il vincolo paesaggistico.
3. La trasformazione del bosco deve essere preventivamente autorizzata dall'ente forestale, secondo le disposizioni del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova.

ART. 10 – SALVAGUARDIA E GESTIONE DELLE MACCHIE, FASCE BOSCATE E DELLE SIEPI CAMPESTRI

1. Si definisce macchia/fascia boscata e siepe campestre qualsiasi popolamento di piante arboree e/o arbustive, avente dimensioni inferiori a quelle minime stabilite dalla normativa forestale precedentemente riportata.
2. Nella gestione delle macchie/fasce boscate sono vietati:
 a) Interventi di taglio a raso senza il rilascio di matricine ben conformate e allievi;
 b) Estirpare o danneggiare le siepi e le formazioni arboree ed arbustive;
 c) Mettere a dimora specie alloctone invasive ai sensi della normativa vigente;
 d) Abbattimenti di filari senza sostituzione.
3. Sono ammessi i seguenti interventi:
 a) Tagli di utilizzazione o di diradamento nelle macchie boscate, effettuati con la tecnica di "tagli selettivi".
 b) La gestione ordinaria della siepe campestre che deve soddisfare contemporaneamente l'obiettivo produttivo e quello del mantenimento della sua funzionalità ecologica. Le tecniche gestionali riprendono quelle previste per il governo del ceduo matricinato o sottofustaia, con rilascio di un adeguato numero di matricine e di allievi, o quelle di taglio selettivo. Il taglio deve essere effettuato per tratti non più lunghi di 200 ml, come riportato all'**allegato D**.
 c) Abbattimento ed eradicazione di piante appartenenti alle specie esotiche o indesiderate, previa presentazione di un progetto di sostituzione o di compensazione (a firma di un tecnico abilitato con specifiche competenze) con specie ecologicamente coerenti di cui **all'allegato E**), alla cui approvazione l'autorizzazione resta subordinata quando si tratta di superfici maggiori ai 50 mq. Nel caso si tratti di piante singole o piccoli gruppi, non è necessario presentare un progetto di sostituzione.
 d) Abbattimento di piante morte, con rilascio di un seccone ogni 100 ml di siepe campestre, eventualmente messo in sicurezza.
 e) L'abbattimento di piante che siano interessate da patologie trasmissibili, che pregiudichino in modo certo la vita di altre piante, o per le quali sussistano norme di lotta obbligatoria mediante l'abbattimento.
 f) L'abbattimento di piante compromesse gravemente da fitopatologie, anche se non ricomprese nelle norme di lotta obbligatoria.
 g) Le nuove piantagioni agroforestali (macchie/fasce boscate o siepi campestri) dovranno prevedere l'impiego delle specie di cui **all'Allegato E**) e rispettare le distanze dettate dal Codice Civile e da quello stradale.

ART. 11 – PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE AREE DI RILEVANZA AMBIENTALE

1. Interventi vietati:
 a) Effettuare tagli a raso della componente a ceduo maggiori di 50 mq nelle aree forestali e maggiori di 200 ml nelle formazioni lineari.
 b) Estirpare o danneggiare le siepi e le formazioni arboree ed arbustive.
 c) Effettuare la manutenzione, la ceduazione ed il taglio di siepi e delle formazioni arboree ed arbustive in modo difforme da quanto stabilito e da quanto riportato nel "Quaderno delle buone pratiche per la gestione del verde urbano e agroforestale".
 d) Mettere a dimora piante appartenenti a specie esotiche o indesiderate ai sensi della norma vigente.
 e) Provocare danni e ferite agli alberi e arbusti presenti, anche a livello radicale, compresi danneggiamenti provocati dall'impiego di erbicidi e del fuoco.
 f) Effettuare abbattimenti di filari senza sostituzione.
2. Interventi ammessi:
 1. Tagli di utilizzazione o di diradamento nelle macchie boscate, effettuati con la tecnica di "tagli selettivi".
 2. La gestione ordinaria della siepe campestre, che deve soddisfare contemporaneamente l'obiettivo produttivo e quello del mantenimento della sua funzionalità ecologica. Le tecniche gestionali riprendono quelle previste per il governo del ceduo matricinato o sottofustaia, con rilascio di un adeguato numero di matricine e di allievi, o quelle di taglio selettivo. Il taglio deve essere effettuato per tratti non più lunghi di 200 ml, come riportato nell'**Allegato D**.
 3. Abbattimento ed eradicazione di piante appartenenti alle specie esotiche o indesiderate, previa presentazione di un progetto di sostituzione (a firma di un tecnico abilitato con specifiche competenze) con specie ecologicamente coerenti di cui all'**Allegato E**), alla cui approvazione l'autorizzazione resta subordinata. Quando si tratta di superfici maggiori ai 50 mq, è necessario il progetto; nel caso di piante singole o piccoli gruppi, non è necessario presentarlo.
 4. Abbattimento di piante morte, con rilascio di un seccone ogni 200 ml di siepe campestre, eventualmente messo in sicurezza.
 5. L'abbattimento di piante che siano interessate da patologie trasmissibili, che pregiudichino in modo certo la vita di altre piante, o per le quali sussistano norme di lotta obbligatoria mediante l'abbattimento.
 6. L'abbattimento di piante compromesse gravemente da fitopatologie, anche se non ricomprese nelle norme di lotta obbligatoria.

ART. 12 – DISCIPLINA SANZIONATORIA

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal Regolamento comunale del Verde, cui integralmente si rinvia.
2. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale e di pubblica sicurezza.
3. L'accertamento delle infrazioni, la contestazione e l'irrogazione delle relative sanzioni sono svolti dai soggetti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento comunale del Verde, nonché dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

ART. 13 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, fatte salve eventuali ulteriori varianti o modifiche che dovessero intervenire nel tempo, manterrà la propria efficacia sino all'entrata in vigore di una disciplina omologa, preordinata al perseguimento dei medesimi fini.

Tale nuova disciplina potrà essere espressa attraverso il Piano delle Regole o altro strumento normativo equivalente, purché idoneo a garantire continuità nei principi, negli obiettivi e nelle finalità che il presente regolamento intende assicurare.

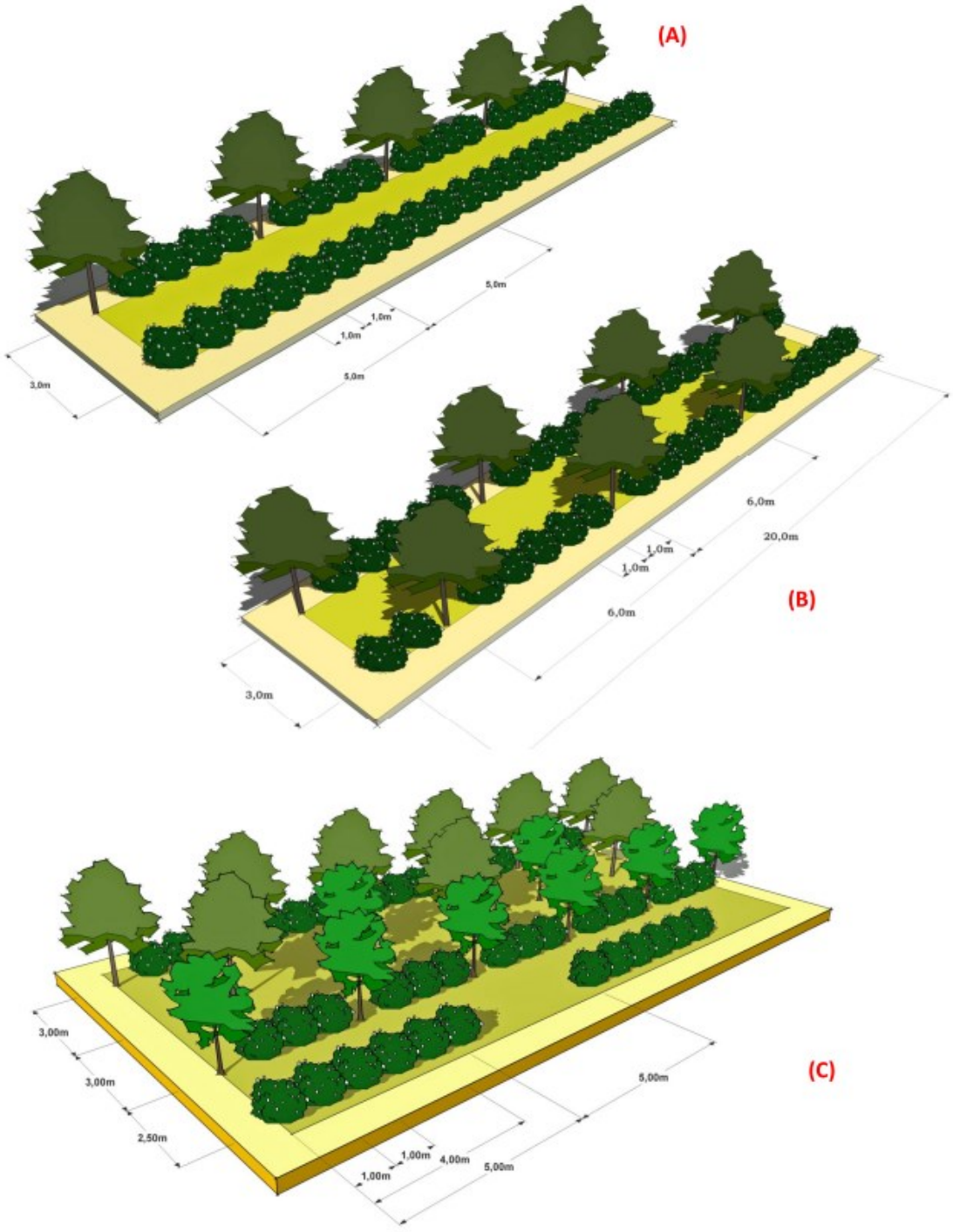
Resta inteso che, fino a tale momento, le disposizioni qui contenute conserveranno piena validità ed efficacia, costituendo riferimento normativo vigente per tutte le materie disciplinate.

ALLEGATI

ALLEGATO A – AMBITI AGRI E TUC (VEDASI TAVOLA ALLEGATA 176_25_QP_ALL_A)

ALLEGATO B – DISTANZE (VEDASI TAVOLA ALLEGATA 176_25_QP_ALL_B)

ALLEGATO C – SCHEMI DI PIANTAGIONE PER FASCE DI MITIGAZIONE



ALLEGATO D – BUONE PRATICHE PER LA GESTIONE DEL VERDE AGROFORESTALE

Tagli di diradamento selettivo

Le operazioni di diradamento selettivo tendono a creare una stratificazione nel popolamento forestale e a migliorare le condizioni di rinnovazione naturale e artificiale (piantagioni sottocopertura). Quando nel bosco d'alto fusto è in atto la differenziazione qualitativa delle piante, si possono operare diradamenti, ossia graduali selezioni, finalizzate a migliorare le condizioni strutturali, floristiche e funzionali dei boschi e a creare condizioni di densità e composizione ideali per la crescita delle piante rimaste.

Il diradamento selettivo di tipo "libero" si prefigge di utilizzare in modo efficiente, ma sostenibile, la potenzialità produttiva del popolamento in termini di massa legnosa, conservando e migliorando la fertilità del suolo e creando un ambiente migliore, assicurando la stabilità del bosco con un opportuno portamento degli alberi ed una adatta struttura d'insieme, al fine di ricreare una struttura verticale coerente con la tipologia forestale presente o che si intende perseguire (rinaturalizzazione).

L'obiettivo si raggiunge favorendo la crescita di determinati alberi nel piano dominante sui quali si concentra l'intervento e si articola la struttura, mantenendo un soprassuolo accessorio il cui compito è quello di assicurare favorevoli condizioni ambientali.

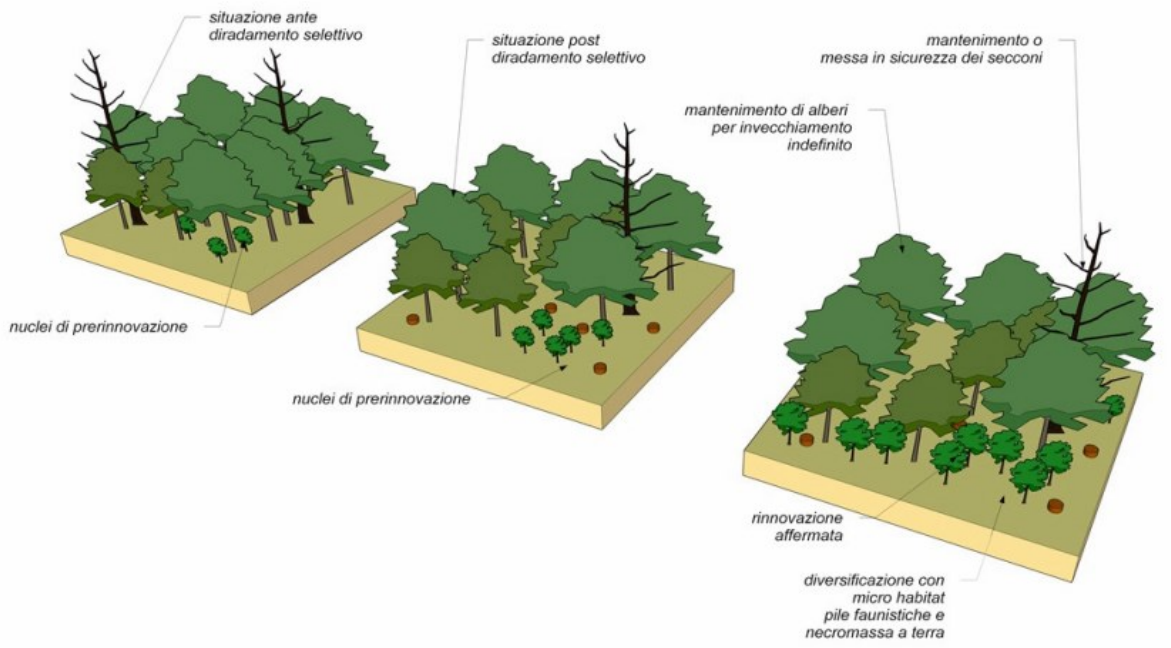


Figura 1 - Schema di gestione taglio di diradamento selettivo.

Nella prima fase di vita del bosco i tagli riguardano essenzialmente il piano dominante, ma successivamente vanno ad interessare una crescente porzione di alberi intermedi o dominati. È un diradamento di tipo socialmente libero. La selezione deve tendere ad agevolare la crescita di alberi con caratteri superiori di vigoria e qualità e delle specie prescelte.

È da distinguere la selezione negativa, in particolare in popolamenti giovani, ricchi di alberi con caratteristiche scadenti o appartenenti a specie indesiderate, e una selezione positiva che destina al taglio gli alberi che ostacolano la crescita di altri alberi dotati di caratteristiche di pregio.

Il taglio di alcune piante ha lo scopo di favorire il manifestarsi di caratteri positivi degli alberi scelti con la selezione e di ostacolare il manifestarsi di caratteri negativi, mediante la creazione di condizioni ambientali favorevoli.

I caratteri sui quali si può operare sono la forma del fusto, la nodosità, la regolarità dell'accrescimento diametrale, la presenza di danni al fusto, di rami epicornici ecc., e elementi di tipo ecologico, al fine di ricreare una struttura verticale e orizzontale coerente con gli obiettivi gestionali di tipo naturalistico.

Gestione forestale ordinaria delle siepi campestri

La gestione ordinaria di una siepe campestre deve soddisfare contemporaneamente l'obiettivo produttivo e quello del mantenimento della sua funzionalità ecologica. Le tecniche gestionali riprendono quelle previste per il governo del ceduo matricinato o sotto fustaia, con rilascio di un adeguato numero di matricine e di allievi o quelle di taglio selettivo.

Modalità d'esecuzione

Tagli di ceduazione a carico della siepe campestre per tronchi di non più di 200 ml, distanziati di altri 200ml in cui non viene effettuato alcun taglio.

- Il turno di ceduazione è quello definito dal regolamento forestale della Regione Lombardia, diversificato secondo la specie arborea a maggior prevalenza.
- Durante il taglio di ceduazione devono essere rilasciate due matricine e due allievi (piante di minore sviluppo rispetto alle matricine, che andranno a sostituire quest'ultime con il taglio successivo) ogni 50 ml di sviluppo lineare della siepe campestre.
- Le matricine e gli allievi devono essere reclutati tra le piante con una chioma poco espansa e ben distribuita sul fusto, simmetrica e con posizione sociale dominante. Nel caso non si dispongano piante provenienti da seme, si procederà a riservare il miglior pollone presente sulla ceppaia.
- Devono essere sempre riservate, ove è possibile, specie diverse dalla robinia.
- Nel caso si ricorra a tagli selettivi valgono le regole definite per i tagli di utilizzazione dei boschi.
- In entrambe le tipologie di gestione forestale devono essere sempre rilasciate le piante ad invecchiamento indefinito (che possono essere reclutate come matricine invecchiate) o secconi non pericolosi, almeno un soggetto ogni 100 ml.
- È buona norma rilasciare delle chiare, anche di modesto sviluppo, per facilitare la rinnovazione naturale.
- Durante il taglio si devono rilasciare tutti gli arbusti presenti, per quelli di maggior sviluppo (noccioli) è possibile effettuare tagli di ceduazione.

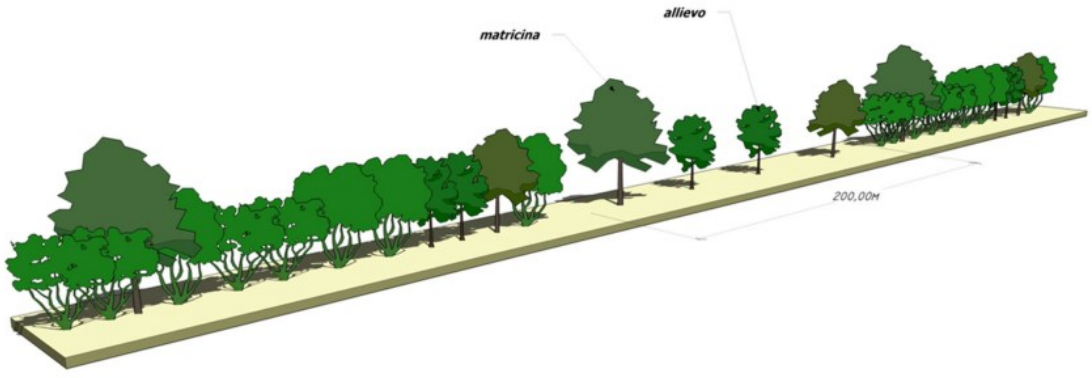


Figura 2 - Schema di taglio siepi campestri.

ALLEGATO E – SPECIE DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DELLE FASCE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

Specie	***Ecologia***
Specie Arboree 1° Grandezza	
Quercus robur	La farnia predilige terreni fertili, profondi, ben areati e drenati, specialmente a falda superficiale. La specie sopporta comunque un'ampia variabilità di umidità nel suolo. Albero eliofilo, segnatamente nella fase giovanile, la farnia forma la principale componente dei boschi planiziali, in associazione a svariate latifoglie, a seconda delle stazioni e grazie alle sue ampie possibilità ecologiche.
Fraxinun ornus	Specie exerofila, ama i terreni magri, aridi e ben drenati, preferibilmente calcarei, si comporta come specie pioniera.
Acer campestre	Specie rustica che si comporta anche da pianta "pioniera", si accompagna alle specie tipiche del querco-olmeto, e si sviluppa molto bene nelle radure ed ai margini dei boschi. Adatta sia ai terreni ghiaiosi che a quelli argillosi, preferibilmente a reazione alcalina.
Fraxinus excelsior	Predilige i terreni freschi, profondi e sciolti con buona disponibilità idrica. Specie moderatamente ombrivaga in gioventù ed eliofila da adulta.
Populus alba	Predilige stazioni soleggiate con terreno ricco di scheletro, profondo o moderatamente profondo, fresco, permeabile, decisamente fertile, mediamente umifero. Si consocia naturalmente con latifoglie ripariali come il populus nigra, *saliz alba, fraxinus excelsior*, ma va a costituire anche la formazione forestale di transizione tra il bosco ripariale ed il bosco evoluto a legno forte.
Populus nigra	Specie spiccatamente lucivaga, si stabilisce di preferenza su suoli sciolti, ricchi di scheletro e profondi, anche soggetti a periodiche sommersioni. Nella serie evolutiva di affrancamento dall'acqua questa specie si pone in sequenza con i salici, ai quali si può mescolare già nei saliceti, mentre in posizione più arretrata si consocia al pioppo bianco, all'olmo minore, al frassino maggiore e minore ed anche alla farnia, costituendo sovente li scheletro vero e proprio dei boschi più diffusi nelle nostre valli fluviali. Il pioppo nero mostra anche una particolare predisposizione a comportarsi come specie pioniera, rinvenibile quindi in forma arbustiva sui greti dei fiumi.
Ulmus campestre	Dotata di larghe possibilità rispetto alla qualità del suolo, prediligendo suoli fertili da profondi a moderatamente profondi, con predilezione per quelli a falda abbastanza superficiale ed a reazione basica.
Specie Arboree 2° Grandezza	
Salix alba e altri salici	Predilige suoli umidi, anche periodicamente inondati, ma sopporta bene variazioni di umidità. Si insedia lungo i fiumi ed i loro rami abbandonati, dove il substrato si presenta sufficientemente, quantunque povero di humus, e a reazione preferibilmente alcalina, ben areato, permeabile e ricco di scheletro. È una specie lucivaga sebbene i giovani esemplari prescelgano stazioni di penombra. Pur formando di norma

	associazioni pure (saliceti), si consocia spesso anche con i pioppi, annunciando in tal modo, il passaggio a forme più evolute di vegetazione forestale.
Carpino bianco	Specie che si adatta ai più diversi tipi di terreni, dai suoli sciolti, profondi e ben drenati, a suoli argillosi e compatti, purché ricchi di humus, si associa alla farnia, sopporta l'aduggiamento di strati arborei più elevati
Prunus avium	Specie eliofila che si adatta bene a substrati argillosi, si accompagna alle specie fondamentali delle due formazioni di riferimento
Alnus glutinosa	Legato alla presenza di acqua nel suolo e di sostanza organica. È diffuso nelle lanche fluviali da tempo colmate oppure al piede di terrazzi morfologici ove l'umidità del suolo si mantiene ad un sufficiente livello.
Specie Arboree 3° Grandezza	
Crataegus monogyna	Indifferente al substrato, vagamente lucivaga, ottima per radure interne ai boschi.
Corylus avellana	Si adatta anche a substrati argillosi compatti, si sviluppa sia ai margini che all'interno di querceti.
Frangula alnus	Si sviluppa bene su terreno argillosi, compatti e umidi, sopporta l'ombreggiamento e si ritrova sovente come accompagnatrice dell'ontano.
Prunus spinosa	Si adatta ad ogni tipo di terreno, purché sufficientemente drenato; data l'eccezionale frugalità si insedia con facilità in aree degradate, comportandosi come specie precorritrice e preparatrice l'avvento del bosco. La spiccata eliofilia la porta dislocarsi in aree aperte o tutt'al più nella vegetazione del manto boschivo.
Viburnum lantana	Esige suoli magri subaridi o molto drenati, preferibilmente calcarei, con posizioni ben esposte, soleggiate ed aperte.
Frangula alnus	Si sviluppa bene su terreno argillosi, compatti e umidi, sopporta l'ombreggiamento e si ritrova sovente come accompagnatrice dell'ontano.
Cornus sanguinea	Si adatta a diverse condizioni edafiche, specie eliofila ma sopporta un moderato ombreggiamento, si comporta da specie "pioniera" e ricolonizza facilmente.
Cornus mas	Si adatta a terreni mediamente umidi, si sviluppa anche in condizioni ombreggiate all'interno di boschi, adatta a formare formazioni arbustive
Viburnum opulus	Specie eliofila o di mezz'ombra, amante dei suoli freschi e umidi, anche con ristagni, con pH da basico a leggermente acido.
Ligustrum vulgare	Predilige i suoli calcarei, ben drenati, in posizione riparata, ma si adatta anche a suoli argillosi o sabbiosi anche mediamente umidi. Sopporta bene l'ombreggiamento e sovente si localizza nel sottobosco e frequentemente ai margini del bosco.
Amelanchier ovalis	Specie termofila, xerofila ed eliofila, tipica dei boschi radi e delle radure su terreni superficiali e semi rupestri, in prevalenza calcarei.
Rosa canina	Specie lucivaga, presente in boschi radi o degradati o i loro margini, le siepi, i cespuglieti. Abbastanza indifferente al substrato si adatta a tutti i tipi di terreno, preferisce i suoli magri a scheletro grossolano, subaridi o comunque ben drenati.

Berberis vulgaris	Predilige suoli subaridi, grossolani e sciolti, a reazione basica e piuttosto magri e cresce di norma in posizioni di mezz'ombra almeno per una parte della giornata.
Prunus padus	Specie mesofila e mesoigrofila, amante anche dei suoli stagionalmente inondati, comunque con falda superficiale, da neutri ad acidi, a granulometria variabile da ciottolosi a limoso-argillosi.
Euonymus europaeus	Specie adatta a suoli umidi ed a tessitura fine, ed ambienti ombreggiati.
Rhamnus catharticus	Specie lucivaga e mediamente xerofila, pur sopportando gradi di umidità variabili, frequenta stazioni a substrato sciolto e ben drenato, mal sopporta l'ombra e si dispone ai margini dei boschi.

ALLEGATO F – CONTENUTI DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

1. Il Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) è uno strumento predisposto dalle Imprese Agricole da allegare alla richiesta del permesso a costruire sia in ordine agli interventi edilizi previsti che in ordine alla gestione e al governo del territorio e dell'ambiente.
2. Tale strumento deve consentire la chiara e oggettiva valutazione:
 - Degli obiettivi e delle previsioni di adeguamento e/o sviluppo a breve, medio e lungo termine dell'Impresa Agricola;
 - Delle azioni e attenzioni poste in atto dall'Impresa Agricola per la salvaguardia del territorio e del paesaggio agricolo;
 - Delle interrelazioni che l'intervento previsto modifica attiva o interrompe, nei riguardi dell'ambiente, nella sua più ampia accezione;
3. Il P.S.A. deve accompagnare ogni progetto o programma di intervento edilizio, territoriale e ambientale, proposto da aziende agricole e deve riferirsi all'intera superficie aziendale anche posta all'esterno dei confini del Comune di Gonzaga.
4. Il P.S.A. deve essere redatto e asseverato da un tecnico iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali o al Collegio dei Periti Agrari o Agrotecnici. Il documento deve essere controfirmato per accettazione dal richiedente.
5. Il P.S.A., oltre a tutti gli elementi ritenuti significativi per permettere le valutazioni di cui sopra, che varieranno in relazione ai vari tipi di intervento previsti e alle qualità ambientali dei diversi luoghi interessati, dovrà obbligatoriamente documentare e precisare:
 a. L'esistenza dei presupposti soggettivi, di cui all'art. 60 della L.R. 12 del 11/03/2005;
 b. Lo stato di fatto, ovvero le caratteristiche e l'organizzazione dell'impresa agricola, dettagliando:
 - La forma di conduzione aziendale;
 - L'indirizzo produttivo, precisandone l'esclusività o prevalenza ed eventualmente indicando e quantificando le diverse quote;
 - La disponibilità e il titolo di godimento (proprietà, affitto, ecc.) dei capitali fondiari (terreni ed edifici) e d'esercizio disponibili e di quelli impiegati nel processo produttivo, documentandone per i primi la vigenza e attualità, anche attraverso la presentazione del fascicolo aziendale;
 - La localizzazione del Centro Aziendale, la distribuzione della superficie aziendale e la sua qualificazione in ordine agli usi del suolo e alle coperture vegetali, dandone illustrazione su idonea base cartografica;
 - I metodi di coltivazione adottati (tradizionale, integrato, biologico), le tipologie e i quantitativi delle produzioni aziendali;
 - Le caratteristiche e la consistenza degli allevamenti zootecnici (suddivisi per codice stalla), la definizione della classe dimensionale dell'allevamento di cui all'art. 4, dettagliata descrizione delle tipologie di stabulazione adottate e le modalità di smaltimento dei relativi reflui, specificando l'eventuale applicazione delle migliori tecniche disponibili[9];
 - Il nesso funzionale dell'allevamento/allevamenti all'azienda agricola secondo i limiti previsti dall'Allegato A;

[9] Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

- La forza lavoro dell'azienda, con l'indicazione degli occupati a tempo pieno e a tempo parziale e i rapporti di parentela che legano gli occupati al titolare dell'azienda;
- La presenza di siepi, filari, elementi arborei isolati e fasce alberate, oltre che gli ambiti forestali, descrivendone composizione e struttura, anche attraverso un elaborato cartografico;

c. Lo stato di progetto, ovvero le previsioni della nuova organizzazione aziendale, dettagliando:
 - Gli interventi previsti nel breve, medio e lungo termine, i loro tempi di attuazione e le previsioni di sviluppo, o di nuovo assetto, conseguenti alle opere che si intendono realizzare;
 - L'indirizzo produttivo, precisandone l'esclusività o prevalenza ed eventualmente indicando e quantificando le diverse quote;
 - La localizzazione del Centro Aziendale, la distribuzione della superficie aziendale e la sua qualificazione in ordine agli usi del suolo e alle coperture vegetali, dandone illustrazione su idonea base cartografica;
 - La disponibilità e il titolo di godimento (proprietà, affitto, ecc.) dei capitali fondiari (terreni ed edifici) e d'esercizio disponibili e di quelli impiegati nel processo produttivo, documentandone per i primi la vigenza e attualità, anche attraverso la presentazione del fascicolo aziendale;
 - I metodi di coltivazione adottati (tradizionale, integrato, biologico), le tipologie e i quantitativi delle produzioni aziendali;
 - Le caratteristiche e la consistenza degli allevamenti zootecnici (suddivisi per codice stalla), la definizione della classe dimensionale dell'allevamento di cui all'art. 4, dettagliata descrizione delle tipologie di stabulazione adottate e le modalità di smaltimento dei relativi reflui, specificando la modalità di applicazione delle migliori tecniche disponibili[10];
 - Il mantenimento (o il raggiungimento) del nesso funzionale dell'allevamento/allevamenti all'azienda agricola secondo i limiti previsti dall'Allegato A;
 - La conformità delle eventuali strutture di allevamento di nuova edificazione alle distanze definite all'articolo 4 del presente regolamento;
 - La proposta di punteggio secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6 nonché l'indicazione delle distanze relative da mantenere secondo quanto indicato nei commi 3 e 4 dello stesso articolo;
 - La forza lavoro dell'azienda, con l'indicazione degli occupati a tempo pieno e a tempo parziale e i rapporti di parentela che legano gli occupati al titolare dell'azienda;
 - L'inserimento paesaggistico e ambientale degli interventi previsti, con analisi delle interferenze sull'agroecosistema locale (usi del suolo, deflusso delle acque, impatto visivo);
 - Progetto delle mitigazioni che ne descriva le caratteristiche quali-quantitative e comprensivo del relativo elaborato grafico secondo quanto disposto dagli articoli 8 e 10 del presente regolamento e della relativa stima analitica dei costi (computo metrico estimativo);

[10] Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

- Relativamente alle fattorie didattiche, agli agriturismi e alle aziende dotate di spaccio aziendale, dovrà essere illustrata l'organizzazione relativa all'accoglienza dei fruitori/consumatori;

ALLEGATO G – CONTENUTI PROGETTO DI MITIGAZIONE

Il progetto delle opere di mitigazione deve necessariamente contenere i seguenti allegati:

- Relazione tecnica con i seguenti contenuti:
 - Analisi delle caratteristiche stazionali;
 - Tipologie forestali ecologicamente coerenti con il territorio e con la localizzazione;
 - Scelta delle specie da mettere a dimora in base alle tipologie forestali individuate;
 - Descrizione dei moduli e dei sesti d'impianto;
 - Analisti ecologica del progetto in relazione con la rete ecologica regionale e locale;
 - Dimostrazione di efficacia delle soluzioni progettuali all'abbattimento delle componenti ambientali critiche, approfondendo i seguenti punti:
 1. Abbattimento del rumore:
 a. Descrizione delle barriere verdi destinate alla protezione acustica dei recettori sensibili;
 b. Specifica sull'utilizzo di specie vegetali con elevate capacità fonoassorbenti e fonoisolanti e loro disposizione densimetrica per massimizzare l'effetto barriera;
 2. Abbattimento degli odori:
 a. Analisi del posizionamento dei manufatti di allevamento e stoccaggio in relazione ai venti dominanti e alla distanza dal TUC (Tessuto Urbano Consolidato);
 b. Progettazione di fasce tampone atte a favorire la dispersione dei carichi odorigeni;
 3. Abbattimento polveri:
 a. Individuazione delle specie arboree ed arbustive selezionate per le proprietà morfologiche delle foglie (superficie, rugosità, …) atte alla cattura del particolato generato dall'allevamento e/o dai mezzi d'opera;
 - Computo metrico estimativo ed elenco prezzi.
- Inquadramento territoriale e quadro programmatico;
- Indicazione delle localizzazioni delle mitigazioni;
- Schema grafico dei moduli e di sesto d'impianto;
- Documentazione fotografica dei luoghi;